

# **Regolamento delle quote associative**

**L'Assemblea dei soci del 24 novembre 2006 dell'associazione Città alpina dell'anno ha deliberato il seguente Regolamento delle quote associative:**

## **§ 1 Obbligo di contribuzione**

I membri sono tenuti a versare i contributi stabiliti dal presente Regolamento delle quote associative e a rispettare le altre disposizioni previste dal medesimo (§7 dello statuto dell'associazione).

## **§ 2 Membri con diritto di voto**

2.1 I membri con diritto di voto pagano per ogni anno amministrativo una quota di 5.000 Euro.

2.2. Nell'anno precedente l'assegnazione del titolo di „Città alpina dell'anno“ è previsto, oltre al versamento della quota associativa di 5.000 Euro, il versamento di una quota d'iscrizione di 2.300 Euro. La quota d'iscrizione, diversamente da quanto stabilito dal § 4.1 del presente Regolamento delle quote associative, deve essere pagata all'atto di adesione all'associazione e viene immediatamente incassata dal Segretariato dell'associazione.

## **§ 3 Membri sostenitori**

I membri sostenitori versano un contributo annuo di 500 Euro; essi non sono tenuti a versare la quota d'adesione. Per il resto, i diritti e i doveri dei membri sostenitori sono definiti dal § 6 dello Statuto dell'associazione.

## **§ 4 Modalità di pagamento**

4.1 I contributi menzionati da questo Regolamento ai §§ 2 e 3 vengono messi in pagamento dal Segretariato dell'associazione nel primo trimestre di ogni anno solare e devono essere pagati in un'unica soluzione entro il 31 marzo dello stesso anno.

4.2 In caso di decadimento della qualità di membro dell'associazione durante l'anno solare, si dovrà comunque versare l'intero contributo annuale. Non sono previsti rimborsi.

## **§ 5 Deroghe**

In merito ad eventuali esenzioni totali o parziali dei contributi, o a una dilazione dei termini di pagamento, decide l'Assemblea dei soci.

## **§ 6 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento delle quote associative entra in vigore all'atto della delibera dell'assemblea dei soci.